

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti non commerciali e ONLUS
05	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2024
06	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica
	LAVORO
08	PREVIDENZA - Agevolazioni
09	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Lavoratrici in maternità o in congedo - Importi erogati sotto forma di welfare per raggiungere la retribuzione - Rilevanza ai fini fiscali (risposta interpello Agenzia delle Entrate 1.3.2024 n. 57)

Con la risposta a interpello 1.3.2024 n. [57](#), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme riconosciute sotto forma di *welfare* alle lavoratrici madri che fruiscono della maternità facoltativa o del congedo parentale (dopo aver terminato l'astensione obbligatoria).

Le somme erogate alle lavoratrici sono pari alla differenza tra:

- il 100% della retribuzione lorda;
- l'indennità di maternità o congedo parentale a carico dell'INPS.

Redditi di lavoro dipendente

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro ([art. 51](#) co. 1 del TUIR).

La norma sancisce il c.d. "principio di onnicomprensività" del reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, l'[art. 51](#) co. 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR prevedono specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spese che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e diprogressività dell'imposizione.

Nell'ipotesi in cui i *benefit* rispondano a finalità retributive, non è invece possibile applicare il regime di totale o parziale esenzione.

Categorie di dipendenti

Ai fini dell'applicabilità del regime fiscale di favore previsto dalle disposizioni contenute nell'[art. 51](#) co. 2 del TUIR, occorre che - in specifiche situazioni - i *benefit* siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

In sostanza, il legislatore non riconosce l'applicazione di specifici *benefit* tassativamente elencati nel co. 2 servolti *ad personam*, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Per "categorie di dipendenti" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 55/2020):

- non si intendono solo le categorie previste nel codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai);
- ci si riferisce a tutti i dipendenti di un certo "tipo" o di un certo "livello" o "qualifica" (come, ad esempio, tutti gli operai del turno di notte).

Non è quindi possibile individuare una "categoria di dipendenti" sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.

Welfare costituito da retribuzione fissa o variabile

Se il piano di *welfare* è alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti (eccetto l'ipotesi ex [art. 1](#) co. 182-189 della L. 208/2015) - ovvero la parte di importo riconosciuto ai dipendenti sotto forma di *welfare* (c.d. credito *welfare*) non utilizzato si convertisse in denaro - rimarrebbe impregiudicata la rilevanza reddituale dei "valori" corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente (ris. Agenzia delle Entrate n. 55/2020).

Regime fiscale delle somme erogate sotto forma di welfare alle lavoratrici madri

Nella fattispecie oggetto di interpello, le somme riconosciute sotto forma di *welfare* alle lavoratrici madri che fruiscono della maternità facoltativa o del congedo parentale (dopo aver terminato l'astensione obbligatoria),

pari alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l'indennità di maternità o congedo parentale a carico dell'INPS, costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'[art. 51](#) co. 1 del TUIR.

Ciò in quanto:

- lo *status* di maternità non sembra idoneo a individuare una categoria di dipendenti;
- tali somme rispondono a finalità retributive in quanto trattasi di un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile.

art. 51 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 1.3.2024 n. 57

Il Quotidiano del Commercialista del 2.3.2024 - "Imponibili le somme sotto forma di welfare per le lavoratrici in maternità" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 2.3.2024, p. 26 - "Le erogazioni a lavoratrici madri fuori dal welfare aziendale" -

Sirocchi Italia Oggi del 2.3.2024, p. 29 - "Scure sui benefit per le mamme" - Cirioli

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Welfare aziendale" - Alberti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Categorie di dipendenti" -

Alberti P.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Erogazioni liberali in natura di modico valore - Soglia di esenzione per il 2024 - Estensione alle spese per l'affitto o interessi sul mutuo prima casa - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2024 n. 5)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2024 n. [5](#), sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle novità in tema di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla L. [213/2023](#) (legge di bilancio 2024) e dal DL [145/2023](#) (c.d. DL "Anticipi"), tra cui la nuova disciplina dei *fringe benefit* per il 2024.

Disciplina dei fringe benefit per il 2024

L'[art. 1](#) co. 16 - 17 della L. 30.12.2023 n. 213 ha previsto l'incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit*. In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000,00 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Il superamento dei suddetti limiti comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie (non soltanto della quota parte eccedente).

In linea di massima, secondo l'Agenzia delle Entrate valgono, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circ. [35/2022](#) e [23/2023](#).

Rimborso spese per l'affitto o interessi sul mutuo prima casa

Tra le novità introdotte dalla citata norma, vi è la possibilità di agevolare, attraverso l'erogazione diretta o il rimborso delle somme, le "spese per l'affitto della prima casa" o quelle "per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa".

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rileva che, ai sensi dell'[art. 51](#) co. 3 del TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'[art. 12](#) del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Nozione di “prima casa”

La norma fa riferimento alla nozione di “prima casa”, senza ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata.

A tal fine, per ragioni logico-sistematiche, l’Agenzia delle Entrate ritiene che rilevi la nozione di “abitazione principale” prevista per l’applicazione delle detrazioni di cui agli artt. 15 co. 1 lett. b) (interessi passivi per mutui) e 16 (canoni di locazione) del TUIR.

In particolare, in materia di detrazione per interessi passivi per mutuo ipotecario, ai sensi dell’[art. 15](#) co. 1lett. b) del TUIR, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Con la circ. [14/2023](#), è stato precisato che per abitazione principale del contribuente “*si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri*

anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’[art. 47](#) del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici” e che la detrazione “spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anchese l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado: [art. 5](#), comma 5, del TUIR)“.

In materia di detrazione per canoni di locazione, l’[art. 16](#) co. 1-quinquies del TUIR prevede, infine, che l’abitazione principale è quella nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Spese per l’affitto

Con riguardo alla locuzione “spese per l’affitto”, secondo l’Agenzia delle Entrate rileva il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Inapplicabilità delle detrazioni sulle medesime spese

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in relazione alle spese rimborsate ai sensi della norma in commento, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Documentazione

La circ. [5/2024](#) ha precisato che è necessario che il datore di lavoro, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’[art. 51](#) co. 3 del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR [445/2000](#), che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati (cfr., per quanto compatibile, la circ. [35/2022](#)).

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

art. 1 co. 16 L. 30.12.2023 n. 213

art. 51 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

Circolare Agenzia Entrate 7.3.2024 n. 5

Il Quotidiano del Commercialista del 8.3.2024 - "Fringe benefit 2024 per l’affitto e il mutuo dell’abitazione principale" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 8.3.2024, p. 39 - "Vale l’abitazione principale per affitto e mutuo esentasse" -

Valsiglio C. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fringe benefit" - Alberti P., Cotto A.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Enti non commerciali e ONLUS - Accesso al contributo del 5 per mille dell'IRPEF - ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche - Presentazione delle domande (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 6.3.2024 n. 9)

Con il comunicato stampa 6.3.2024 n. [9](#), l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per accedere al contributo del cinque per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2024 per le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche.

Disciplina del cinque per mille

Ai sensi dell'[art. 1](#) del DPCM 23.7.2020, il cinque per mille può essere destinato al:

- sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
- finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

Disciplina transitoria per le ONLUS

Secondo quanto stabilito dall'[art. 1](#) co. 2 del DPCM 23.7.2020, le disposizioni relative al sostegno degli enti del Terzo settore hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); poiché il RUNTS è diventato operativo dal 23.11.2021 (DM 26.10.2021 n. 561), le nuove disposizioni si applicano dal 2022.

Tuttavia, in via transitoria, l'[art. 9](#) co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall'[art. 17-bis](#) del DL 145/2023, ha stabilito che per le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2025); fino al 31.12.2024, le ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM [23.7.2020](#) per gli enti del volontariato.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova istituzione o che non sono presenti nell'elenco permanente, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:

- all'Agenzia delle Entrate (anche tramite il sito del CONI, per le associazioni sportive dilettantistiche);
- entro il 10.4.2024.

Non è invece richiesto alcun adempimento nei confronti:

- degli enti già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente di cui all'[art. 8](#) del DPCM 23.7.2020;
- delle ONLUS presenti nell'elenco permanente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 4.3.2024;
- delle associazioni sportive dilettantistiche già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal CONI.

Pubblicazione degli elenchi definitivi

Entro il 20.4.2024, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio delle ONLUS iscritte e il CONI quello delle associazioni sportive dilettantistiche.

Nel caso ci fossero errori, sarà possibile richiedere le correzioni entro il 30.4.2024. Gli elenchi definitivi saranno poi pubblicati entro il 10.5.2024.

Iscrizione tardiva

Le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10.4.2024:

- inviando la domanda entro il 30.9.2024;
- purché in possesso dei requisiti alla data del 10.4.2024.

Per inviare la domanda entro il suddetto termine, è necessario versare un importo pari a 250,00 euro tramite il modello F24 ELIDE, con il codice tributo "8115" (c.d. "remissione in bonis").

Comunicato stampa Agenzia Entrate 6.3.2024 n. 9

Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2024 - "Iscrizione al 5 per mille entro il 10 aprile 2024 per Onlus e associazioni sportive" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 7.3.2024, -29 - "Corsa al cinque per mille 2024 per Onlus e sport dilettanti" - Iannone I. - Sepio G.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cinque per mille" - Negro M.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2024 - Certificazione Unica 2024 - Redditi dichiarabili solo mediante il modello REDDITI PF - Termine del 31 ottobre 2024 (ris. 4.3.2024 n. 13)

Con la ris. 4.3.2024 n. [13](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo "professionale", ossia esercitato abitualmente.

Termine del 31.10.2024

Le CU 2024 contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i

redditi di lavoro autonomo "professionale", possono anche per quest'anno essere inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello 770/2024, ossia entro il 31.10.2024.

Dichiarazione precompilata per i soggetti titolari di partita IVA

Come previsto dall'[art. 19](#) del DLgs. 1/2024 (c.d. "Adempimenti"), a partire dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta.

Per effetto della descritta novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cade di sabato).

Ai sensi dell'[art. 4](#) co. 6-*quinquies* del DPR 322/98, infatti, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre solole Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

Con la ris. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le CU contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il 31.10.2024.

L'Agenzia delle Entrate invita comunque i sostituti d'imposta a rispettare il termine del 18.3.2024 per trasmettere le Certificazioni Uniche in modo tale che le stesse, seppur in forma sperimentale, possano essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale, come CAF e professionisti, al fine di agevolare gli adempimenti dichiarativi.

Ciò dovrebbe valere anche per le Certificazioni Uniche delle persone fisiche contenenti altri redditi dichiarabili esclusivamente con il modello REDDITI PF, ad esempio le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

Certificazioni Uniche 2025

A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d'imposta 2024:

- le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale") dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Scadenza fissa al 31 ottobre per alcune CU

Resta ferma la possibilità per i sostituti d'imposta di trasmettere entro il termine del 31 ottobre le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio quelle dei soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento:

- alle provvigioni;
- ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

art. 19 DLgs. 8.1.2024 n. 1

art. 4 co. 6 quinquies DPR 22.7.1998 n. 322

Comunicato stampa CNDCEC 4.3.2024

Risoluzione Agenzia Entrate 4.3.2024 n. 13

Il Quotidiano del Commercialista del 5.3.2024 - "Al 31 ottobre le CU 2024 con redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 5.3.2024, p. 45 - "Per le CU dei professionisti invio entro il 31 ottobre, forfettari compresi" -

Tarabusi

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Certificazione Unica" - Negro M.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica - Fatturazione elettronica - Documenti non rilevanti ai fini IVA - Rettifica dei file XML \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2024 n. 58 e Guida Agenzia delle Entrate 5.3.2024 versione 1.9\)](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nei giorni scorsi alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione dei

file XML via SdI in alcune particolari circostanze.

Nella risposta a interpello 4.3.2024 n. 58, l'Amministrazione finanziaria ha ricordato che in caso di operazioni (rilevanti nel territorio dello Stato) effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA ricadono su quest'ultimo; ciò non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell'imposta, specificando che l'IVA afferente all'operazione sarà assolta dal cessionario/committente. In tal caso, la fattura, valida soltanto a fini contabili, può essere emessa in formato elettronico via SdI, riportando, in luogo dell'imposta, il codice "Natura" N2.2 ("Operazioni non soggette - altri casi").

Con la "[Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro](#)" pubblicata il 5.3.2024, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato, invece, le modalità di rettifica delle "comunicazioni" trasmesse via SdI con i file caratterizzati da alcuni particolari codici "Tipo Documento".

Generazione di documenti elettronici non rilevanti ai fini IVA

Nelle operazioni in cui il cedente o prestatore è un soggetto passivo non residente e il cessionario o committente è un operatore stabilito "è solo su quest'ultimo, ove soggetto passivo, che, a norma dell'articolo 17, secondo comma, ricadono gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta" (risoluzione Agenzia delle Entrate 25.8.2010 n. [89](#)). Nessun adempimento è quindi richiesto al cedente o prestatore non residente, anche laddove questi si sia identificato nel territorio dello Stato o abbia nominato un rappresentante fiscale. L'ordinamento nazionale non esclude, tuttavia, che in tali casi il rappresentante fiscale possa emettere nei confronti del cessionario o committente residente un documento non rilevante ai fini dell'IVA, specificando che l'imposta verrà assolta da quest'ultimo (si vedano le risoluzioni n. [89/E/2010](#) e n. 21/E/2015).

Premesso quanto sopra, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (v., ad esempio, FAQ 27.11.2018 n. 15), in tale circostanza il soggetto passivo che decide di emettere una fattura elettronica via SdI per certificare operazioni non rilevanti ai fini dell'imposta, dovrà utilizzare il codice "Natura" N2.2.

Modalità di rettifica dei file trasmessi al Sdl

Il soggetto passivo che abbia necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72, dovrà predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 se si sceglie la nota di credito "semplificata"), indicando l'imponibile e la relativa imposta o la natura dell'operazione nei casi in cui non sia applicabile l'IVA.

Chi, invece intende effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell'[art. 26](#) co. 1 del DPR 633/72, dovrà trasmettere via Sdl un documento con codice TD05 (o TD09, per la nota di debito "semplificata").

Ciò premesso, per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura in cui non è indicata l'IVA in quanto l'operazione è soggetta ad inversione contabile e debitore è il cessionario/committente, quest'ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell'imposta, utilizzando la stessa tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al Sdl per l'integrazione della prima fattura ricevuta, "indicando gli importi con segno negativo". In questa circostanza non deve essere utilizzato il file TD04.

L'Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata della propria "[Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro](#)", chiarisce che un'analogha modalità potrà essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'imposta), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all'[art. 6](#) co. 9-bis1 del DLgs. 471/97).

Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà "in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA".

Analoghe conclusioni possono trarsi per quanto concerne le note di debito. In tale circostanza, il filerettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi.

Un'ulteriore rilevante precisazione contenuta nella [Guida](#) aggiornata riguarda la compilazione del campo "Dati Fatture Collegate" nell'ambito delle modifiche dei file TD16, TD17, TD18 o TD19.

Si consideri, ad esempio, l'ipotesi dell'inversione contabile interna. Premesso che l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato secondo le modalità testé evidenziate, nel campo "Dati Fatture Collegate" andranno indicati:

- numero, data e identificativo Sdl ("IdSdl") della nota di credito emessa dal cedente prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest'ultimo;
- numero, data e IdSdl del precedente file TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell'integrazione commesso dal cessionario o committente.

Guida Agenzia Entrate 5.3.2024 versione 1.9

Il Quotidiano del Commercialista del 7.3.2024 - "Rettifiche dei file al Sdl con lo stesso codice e segnonegativo" - Bilancini

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Fattura elettronica - B2B e B2C" - Bilancini L. - Cosentino C.

Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2023 - "Con le nuove specifiche tecniche il codice TD28 diventamultifunzione" - Bilancini

Lavoro

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali - Ripresa dei versamenti mediante rateizzazione \(circ. INPS 6.3.2024 n. 43\)](#)

Con la circ. 6.3.2024 n. [43](#), l'INPS ha illustrato le conseguenze derivanti dal mancato o parziale pagamento dell'importo delle singole rate alle rispettive scadenze, aventi a oggetto i contributi per i quali siano stati sospesi i termini di versamento a seguito di calamità naturali.

Tali sospensioni, si ricorda, riguardano i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi e possono essere disposte per legge in seguito alla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri.

Profili generali

L'INPS è intervenuto in materia già con la circ. 4.12.2008 n. [106](#), dettando i principi generali applicabili in materia di sospensione dei contributi, specificando:

- le condizioni di accesso;
- l'ambito di applicazione;
- la ripresa dei versamenti.

Con l'occasione era stato chiarito che la finalità principale delle sospensioni contributive è quella di riportare alla normalità i soggetti danneggiati dall'evento calamitoso.

L'accesso al beneficio è in pratica condizionato:

- dall'esistenza alla data dell'evento (requisito soggettivo);
- dalla presenza di un nesso causale fra danno subito ed evento calamitoso (requisito oggettivo).

Con la recente circ. n. [43/2024](#), l'Istituto previdenziale ha altresì precisato che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, devono essere poi effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

Tuttavia, rimane possibile che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine stabilito dalla legge, con l'indicazione di un numero massimo di rate mensili.

Sul punto, l'INPS rammenta che, per le singole gestioni previdenziali, l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

Conseguenze del parziale o mancato versamento delle rate

Con la circolare in commento si precisa che, qualora il contribuente abbia comunicato all'INPS la volontà di avvalersi del pagamento in modalità rateale, l'obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un'obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto unamodalità per agevolarne il recupero.

In pratica, le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.

Pertanto, alla luce di quanto esposto:

- il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; i crediti residui verranno affidati all'Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento;
- nell'ipotesi di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista; in tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, sempre ai sensi dell'[art. 116](#) co. 8 lett. a) della L. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.

Si ricorda che le predette sanzioni civili sono, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione in questione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Infine, nella circolare in commento si rende noto che quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute al 6.3.2024 (data di pubblicazione della circ. n. [43/2024](#)). In tal senso, pertanto, devono ritenersi superate le relative precedenti istruzioni in materia di recupero dei contributi sospesi fornite con la citata circ. n. [106/2008](#).

art. 116 co. 8 L. 23.12.2000 n. 388

Circolare INPS 6.3.2024 n. 43

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.1.2024 N. 8253

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - CERTIFICAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - CERTIFICAZIONE UNICA - MODELLO 2024 - Approvazione - Certificazione dei capital gain

Il presente provvedimento:

- approva la nuova Certificazione Unica 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e da consegnare al contribuente-sostituito, ai sensi dell'art. 4 del DPR 22.7.98 n. 322;
- stabilisce le modalità di certificazione delle operazioni che generano capital gain, da parte degli intermediari che intervengono nelle stesse, ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 21.11.97 n. 461.

Approvazione della Certificazione Unica 2024

La "Certificazione Unica 2024" riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2023;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2023, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2023 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. "locazioni brevi"), stipulati dall'1.6.2017, di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2023;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.

La Certificazione Unica 2024 è composta da:

- un modello "ordinario", da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 18.3.2024 (in quanto il giorno 16 cade di sabato) o il 31.10.2024 (termine per la presentazione del modello 770/2024), qualora le Certificazioni contengano redditi esenti o dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024;
- un modello "sintetico", da consegnare al contribuente entro il 16.3.2024.

La Certificazione Unica 2024, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, deve esserelasciata anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta, se erano tenuti alla compilazione del modello 01/M ovvero del modello DAP/12 (per i dirigenti di aziende industriali).

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2023, prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2024, ad esempio la Certificazione Unica 2023 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:

- la nuova Certificazione Unica 2024, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 16.3.2024.

La Certificazione Unica 2024, relativa al 2023, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2024 (es. per cessazione del rapporto di lavoro dipendente), fino all'approvazione di una nuova certificazione. In tal caso, i riferimenti agli anni 2023 e 2024 contenuti nella Certificazione Unica 2024 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

Comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei dati dei conguagli dei modelli 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2024, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate anche la "sede telematica" (propria o di un intermediario incaricato):

- per la ricezione dall'Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
- compilando il "quadro CT" del modello "ordinario".

Il quadro CT deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.

Deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO" (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell'anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il "quadro CT" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

Le istruzioni alla Certificazione Unica 2024 stabiliscono che i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell'intermediario o modifica dello stesso), devono continuare ad utilizzare il suddetto modello "CSO".

Capital gain in regime di dichiarazione - Certificazione da parte degli intermediari

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "capital gain"), di cui all'art. 67 co. 1 lettere da c) a c-quinquies) del TUIR, sono obbligati a rilasciare alle parti la relativa certificazione.

L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito", ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97.

La certificazione deve essere rilasciata dall'intermediario entro il suddetto termine del 16.3.2024 e deve recare l'indicazione:

- delle generalità e del codice fiscale del contribuente;
- della natura, dell'oggetto e della data dell'operazione;
- della quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione;
- degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.